

INFORMATIVA TRIBUTI LOCALI IMU, TARI, ..-ANNO 2023

LEGGE N. 197 DEL 29 dicembre 2022

Si elencano di seguito le novità per l'anno 2023 di interesse per gli Enti Locali, in materia di tributi locali IMU e TARI e altro.

ART. 1, cc. 81, 82- Esenzione IMU.

Il **co. 81** introduce una ulteriore condizione di esonero, in aggiunta a quelle già previste dall'art. 1, co. 759, della Legge n. 160/2019: **la nuova lettera g-bis**) esenta dal pagamento dell'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i proprietari di immobili occupati illegittimamente che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria o nel caso sia iniziata azione giudiziaria penale per aver subito episodi che abbiano comportato la violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per occupazione abusiva.

La disposizione introdotta stabilisce che il soggetto passivo dell'imposta comunichi il possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione al Comune interessato, utilizzando le modalità telematiche che saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore di tale disposizione. Allo stesso modo, al venire meno del diritto all'esenzione il soggetto passivo dovrà effettuare analoga comunicazione.

Per compensare i Comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del nuovo esonero, il successivo comma 82 istituisce un apposito fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Un successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, definirà le modalità di accesso al fondo.

ART. 1, cc. da 186 al 205 – Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie.

Le disposizioni riguardano la nuova definizione agevolata delle liti tributarie pendenti nei diversi stati e gradi di giudizio alla data di entrata in vigore della norma medesima, **mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.**

Le disposizioni normative fanno espresso riferimento ai procedimenti in cui sono parte l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle dogane, tuttavia **il comma 205** consente, **qualora gli enti territoriali tra i quali Comuni lo desiderino**, la facoltà di applicare, entro il **31 marzo 2023**, le medesime disposizioni in esame alle controversie che li vedono coinvolti.

Valgono le considerazioni già fatte in occasione di precedenti definizioni agevolate, **è consigliabile che l'Ente ricalchi, per quanto possibile, termini e modalità già previste dal legislatore nella norma nazionale, integrando con regolamento solo gli aspetti previsti da decreti attuativi interni riferiti alle sole Agenzia delle Entrate e Agenzia delle dogane.** Le norme sono analoghe, nel contenuto, a quanto già disposto dall'art. 6 del D.L. 119/2018.

In sintesi, si citano alcuni punti utili alla valutazione per affrontare la materia.

- La presentazione dell'istanza per aderire alla definizione agevolata è a cura del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

- Possono essere definite con modalità agevolate le controversie in cui il ricorso in 1° grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della disposizione in esame e per le quali, alla data della presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Il perfezionamento si ha con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il **30 giugno 2023**.

Gli importi da corrispondere variano a seconda dello stato della lite:

- se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, per definire la controversia è necessario il pagamento del 90% del valore;
- se la soccombenza dell'Ente è sopravvenuta nella controversia di primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 40% del valore;
- in caso di soccombenza nel secondo grado di giudizio, il pagamento da corrispondere è pari al 15% del valore della lite;
- le controversie tributarie pendenti innanzi alla Cassazione, dove l'Ente risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

La nuova definizione agevolata è **alternativa** a quella disposta dalla riforma della giustizia tributaria, operata dall'art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130.

Al deposito dell'istanza, le controversie pendenti in ogni stato e grado sono dichiarate estinte con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, mentre le spese del processo resteranno a carico della parte che le ha anticipate.

ART. 1, cc. da 227 al 229 - L'annullamento parziale delle cartelle fino a mille euro.

Il co. 227 definisce le modalità applicative dello **stralcio automatico "parziale" dei debiti fino a 1000 euro, risultanti dai singoli carichi** affidati agli agenti della riscossione (**ADER**) dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**.

La data rilevante per l'annullamento automatico è fissata al 31/03/2023

A decorrere dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 222.

In merito, si evidenzia che è stato stabilito un regime differenziato per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti diversi tra i quali i Comuni dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti previdenziali.

Per gli Enti diversi tra i quali i Comuni si tratta di un annullamento parziale, poiché **opera limitatamente alle somme dovute**, alla medesima data, **a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo**, di **sanzioni** e di **interessi di mora** di cui all'art. 30, co. 1, del Dpr 602/1973; **restano invece integralmente dovuti il capitale e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.**

Lo sgravio riguarda principalmente gli importi legati al periodo 2011-2015, essendo i periodi pregressi già stati oggetto di cancellazioni automatiche, ma anche eventuali importi residuali ricadenti nel limite di 1000 euro e derivanti da pregresse cancellazioni possono venir definitivamente cancellati.

Il co. 229, prevede che gli enti creditori di cui al comma 227 (tra i quali i Comuni) possono decidere di **non applicare il suddetto annullamento parziale**. Se la scelta dell'Amministrazione Comunale è questa, è **necessario adottare un apposito provvedimento (con delibera C.C.) entro il 31 gennaio 2023, che deve essere comunicato all'agente della riscossione nazionale (ADER), entro la medesima data, con le modalità che lo stesso agente della riscossione (ADER) ha pubblicato nel proprio sito internet.**

Sempre entro il **31 gennaio 2023**, gli enti devono provvedere ad informare i contribuenti mediante pubblicazione anche nei rispettivi siti internet istituzionali.

All'art. 1 co. 252 della legge Finanziaria, viene disposto che l'eventuale maggior disavanzo determinato per gli enti locali a seguito dell'applicazione delle norme in esame è ripianabile in un massimo di cinque annualità secondo la modalità di cui al D.M. MEF 14 Luglio 2021 (G.U. n. 183 del 2 Agosto 2021).

ART. 1, cc. da 231 a 252 – Rottamazione quater

La nuova disposizione, al co. 231 dell'art. 1 della manovra, prevede la definizione agevolata dei carichi residui non annullati dalla legge ed affidati dagli enti creditori ad ADER dal **1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, tramite **pagamento del solo importo residuo di quanto affidato dall'ente creditore a titolo di capitale (imposta) nonché delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.**

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato **in unica soluzione entro il 31 luglio 2023** oppure **in forma dilazionata, in massimo 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti 16 ciascuna pari al 5% delle somme complessivamente dovute, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024 al 2027).**

Nel caso di pagamento rateale si prevede un tasso di interesse nella misura del **2% annuo** a decorrere dal **1° agosto 2023**.

Il debitore manifesta la propria volontà a procedere presentando per via esclusivamente telematica l'apposita dichiarazione ad ADER, entro il **30 Aprile 2023** ed in tale dichiarazione il debitore deve scegliere il numero delle rate (massimo 18). Il debitore deve anche impegnarsi a rinunciare ad eventuali pendenze in giudizio il quale rimane in sospeso fino al perfezionamento della definizione, in caso contrario il giudice revoca la sospensione. Se la definizione agevolata non si perfeziona il giudice revoca la sospensione.

Conclusa la procedura a terminato il pagamento di tutte le somme ADER trasmette per via telematica, a ciascun Ente interessato, entro il **31 dicembre 2028**, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione agevolata e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il pagamento.

ATTENZIONE: Tale nuova rottamazione è imposta (obbligatoria) ai Comuni ed opera, senza alcun limite di importo, su tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, affidate ad ADER.

Anche per detta rottamazione, all'art. 1 co. 252 della legge Finanziaria, si dispone che l'eventuale disavanzo o maggior disavanzo determinato dalla cancellazione dei residui attivi nei bilanci dei Comuni a seguito dell'applicazione della definizione agevolata è ripianabile in un arco temporale di cinque annualità anziché di tre anni come ordinariamente previsto dal TUEL.

ART. 1, comma 837 – Aliquote IMU

Si segnala una modifica alla legge 160/2019 cc. 756 concernente le aliquote IMU, **che a regime dovranno essere approvate dai Comuni scegliendo tra le fattispecie individuate in un prospetto approvato con D.M., tutt'oggi non ancora emanato.** La bozza del Decreto esiste già da tempo quindi, l'inserimento di tale disposizione nella legge n. 197/2022 fa supporre la sua imminente emanazione e pubblicazione. La norma è integrata che **"in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e**

pubblicata nel termine previsto dal comma 767, della legge 160/2019, si applicano le aliquote di base previste dai cc. da 748 a 755 della medesima legge”

DECRETO LEGGE 198/2022, ART. 3, co. 1 (Milleproroghe)- Dichiarazione IMU

Il termine ultimo della presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta **2021** è stato ulteriormente prorogato entro **il 30 giugno 2023** dal decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri. Per l’adempimento dichiarativo deve essere utilizzato il nuovo modello, nel quale entrano le novità relative ai benefici concessi per l’emergenza Covid. La dichiarazione IMU può essere presentata in modalità cartacea o, in alternativa, in via telematica direttamente dal dichiarante ovvero tramite un intermediario abilitato.

La disposizione opera solo per la dichiarazione delle persone fisiche e degli Enti Commerciali.

GAZZETTA UFFICIALE 15 DICEMBRE 2022 -Variazioni Colturali AGEA 2022

E’ stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022** il comunicato dell’Agenzia delle Entrate con gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell’anno 2022. Gli elenchi delle particelle aggiornate possono essere consultati per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del Comunicato nella G.U., presso gli Uffici Provinciali – Territorio, presso i Comuni interessati e tramite il servizio telematico disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

MINISTERO DELL’INTERNO – Differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti locali.

Il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per il 2023 è stato differito al **30 aprile 2023**.

19 gennaio 2023

ENTI REV s.r.l